

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 252/AV5 DEL 15/03/2016

Oggetto: Dott. Mariani Massimo, Dirigente Medico di Igiene degli alimenti e della nutrizione. Trattenimento in servizio ai sensi della legge 183/2010

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. di prendere atto della istanza, pervenuta in data 18.01.16 prot. n. 4613 ASURAV5, del dipendente dott. Mariani Massimo, Dirigente Medico di Igiene degli alimenti e della nutrizione di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art.22 della legge n.183 del 4.11.2010, e di prendere atto altresì che il dipendente medesimo il 09.02.1951 ha compiuto il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art.15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 27 anni, 4 mesi e 15 giorni di servizio effettivo;
2. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla maturazione del requisito stabilito dall'art.22, comma 1, della legge n.183/2010 ovvero sino al 09.02.2021, data del compimento del settantesimo anno di età entro il quale l'interessato non avrà maturato il 40° anno di servizio effettivo e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 01.03.2021;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta n.5 a norma dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DELL' AREA VASTA n.5
(Avv. Giulietta Capocasa)**

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELLE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA E

VISTO

Il Dirigente dell'U.O. C .Economico Finanziaria

(Dr. Cesare Milani)

ALBO PRETORIO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Ascoli Piceno

□ Normativa di riferimento:

D.Lgs. n. 503/1992
D.Lgs. n.502/1992
Legge 243/2004
Legge n.183/2010
Legge 214/2011
Legge 114/2014
Circolare FP n. 2 del 19.02.2015
CCNL 5.12.1996 Dirigenza Medica e Veterinaria

□ Motivazione:

Il dott. Mariani Massimo, nato il 09.02.1951, Dirigente Medico di Igiene degli alimenti e della nutrizione, con istanza pervenuta il 18.01.16 prot. n. 4613 ASURAV5, ha chiesto di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età e fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell'art.22 della legge n.183/2010;

Il limite di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti Medici del Servizio Sanitario Nazionale, è stabilito dall'art.15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, al compimento del 65° anno di età;

L'art.22, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n.183 testualmente recita: "Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le parole: "dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "fatta salva l'applicazione dell'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo: In ogni caso il limite massimo di permanenza in servizio non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

Il regime speciale previsto dalla disposizione in esame continua ad essere applicabile anche a seguito delle normative succedutesi nel tempo, in particolare a seguito del D.L. 201 del 2011 convertito in L. n.125 del 2013 e al successivo D.L. 90/2014 convertito in Legge 144/2014, che sancisce l'abrogazione del solo istituto del trattenimento biennale (D-Lgs n. 503) senza modificare l'art. 22 della L. 183/2010 che, pertanto, si intende ad oggi ancora vigente.

Ulteriore conferma si trova nella Circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

L'art. 24 della legge n. 214/2011, commi 6 e 7, fissa il requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia a partire dall'anno 2012 al compimento del 66° anno di età (soggetto all'aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita, comma 12), ma lo stesso articolo, commi 3 e 14, stabilisce che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011

rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità come confermato dalla circolare n. 2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

L'Amministrazione prende atto che l'interessato al 31.12.2011, non aveva maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e può rimanere in servizio fino al 09.02.2021, data del compimento del 70esimo anno di età e in cui non raggiungerà il 40esimo anno di servizio effettivo.

Tenuto conto inoltre dell'invarianza numerica dei dirigenti, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla suddetta richiesta di permanenza in servizio del dipendente dott. Mariani Massimo;

Tutto quanto sopra premesso e precisato.

SI PROPONE:

1. di prendere atto della istanza, pervenuta in data 18.01.16 prot. n. 4613 ASURAV5, del dipendente dott. Mariani Massimo, Dirigente Medico di Igiene degli alimenti e della nutrizione di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art.22 della legge n.183 del 4.11.2010, e di prendere atto altresì che il dipendente medesimo il 09.02.1951 ha compiuto il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art.15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 27 anni, 4 mesi e 15 giorni di servizio effettivo;
2. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla maturazione del requisito stabilito dall'art.22, comma 1, della legge n.183/2010 ovvero sino al 09.02.2021, data del compimento del settantesimo anno di età entro il quale l'interessato non avrà maturato il 40° anno di servizio effettivo e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 01.03.2021;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta n.5 a norma dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Elisa Brandozzi)

**Titolare P.O. Settore Economico – Previdenziale
(dott. Simone Lelli)**

**Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
(Dott. Silvio Maria Liberati)**

- ALLEGATI -

La presente copia consta di n.4 pagine senza alcun allegato.